

Repertorio n. 9183

Raccolta n. 6282

Allegati n. 1

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno luglio duemilaventisei,

31 LUGLIO 2026

nel mio studio in Rimini.

Innanzitutto a me dottoressa GIORGIA DONDI, notaio in Rimini con studio in Via Sigismondo Pandolfo Malatesta 27,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

assistito dai testimoni:

- DIOTALLEVI JESSICA, nata a Rimini il primo ottobre 1992, con domicilio in Rimini, Via Rosmini 7;

- GIANNINI FRANCESCA, nata a Rimini il 5 novembre 1996, con domicilio in Rimini, Via Morigi 69;

SI SONO COSTITUITI:

1) TANI BRUNO, dirigente,

nato a Sogliano al Rubicone il 18 settembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede della società,

Codice fiscale TNA BRN 49P18 I7790,

il quale dichiara di intervenire in quest'atto sia in proprio, sia nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante, e quindi, in nome, per conto ed in rappresentanza, della società:

-- "**GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.**", con sede in Rimini, Via Chiabrera 34/D,

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione del Registro delle Imprese della **ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI: 0012 6550 409**,

società di **nazionalità italiana** costituita in Italia in data 5 aprile 1956, capitale sociale Euro 55.000.000 (cinquantacinquemilioni) interamente versato, (società GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A. di seguito, per brevità, denominata anche "**FONDATORE**" e/o "**GRUPPO SGR**"),

in virtù dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026;

2) DIONIGI MICAELA, imprenditrice,

nata a Cesena il 19 ottobre 1960, con domicilio in Rimini, Viale Amerigo Vespucci 29,

Codice fiscale DNG MCL 60R59 C573L,

di seguito, per brevità, denominata anche "**FONDATORE**";

3) GABELLINI GIORGIA, impiegata,

nata a Cesena il 13 marzo 1989, con residenza in Milano (MI), Piazza Santa Maria Beltrade 1,

Codice fiscale GBL GRG 89C53 C573K;

4) MECOZZI GUIDO, dirigente,

nato a Cesena il 28 giugno 1989, con residenza in Rimini (RN), Viale Trieste 16, codice fiscale MCZ GDU 89H28 C573P;

5) BERNARDI CRISTIAN, dottore commercialista,

nato a Novafeltria (RN) il primo febbraio 1978, con domicilio in Rimini, Via Giovanni Battista Costa 12,

Codice Fiscale BRN CST 78B01 F137Q,

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rimini al N. 672A, ed iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 154040 con

D.M. del 12/02/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.19 del 10 marzo 2009;

questi ultimi tre dichiarano di intervenire al fine di accettare le cariche di cui infra.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, **cittadini italiani**, i quali dichiarano di saper e poter leggere e scrivere in lingua italiana, di ben conoscersi, di confermare l'esattezza dei dati sopra riportati e

PREMESSO CHE:

- la società GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A. e la Sig.ra MICAELA DIONIGI intendono costituire una fondazione, quale Ente del Terzo Settore, al fine di valorizzare e sostenere opere e attività culturali, sociali e solidaristiche, nonché opere e attività nel campo della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; tale Fondazione, come dichiara TANI BRUNO, trae le sue origini dal progetto, iniziato nel 2013, che ha portato alla costituzione del Trust SGR Solidale Onlus e ne costituisce la naturale prosecuzione;

- i FONDATORI intendono stabilire quale scopo della fondazione lo svolgimento di attività di interesse generale, che costituiscano l'oggetto sociale, in via esclusiva o principale, le seguenti attività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le attività previste dal primo comma dell'**articolo 5** del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alle **lettere e), i) ed u)**;

- i FONDATORI, riconoscendo alla cultura e alla pratica del dono, della salvaguardia dell'ambiente, della gestione di attività culturali ed artistiche e alla beneficenza, valore e funzione sociale, quali forme di espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto e in ossequio all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Principi generali), intendono costituire una Fondazione, senza fini di lucro, con le caratteristiche di Ente del Terzo Settore;

tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE**

La società "GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.", come rappresentata, e DIONIGI MICAELA

dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, una Fondazione senza fini di lucro, con durata illimitata, denominata "FONDAZIONE SGR SOLIDALE" ai sensi del Codice del Terzo Settore e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione adotterà la denominazione: "FONDAZIONE SGR SOLIDALE ETS".

L'uso negli atti, nella corrispondenza ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" può avvenire da parte della Fondazione previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**ARTICOLO 2
SEDE**

La Fondazione ha sede nel Comune di Rimini.

I FONDATORI dichiarano, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di stabilire la sede legale in Via Chiabrera 34/D.

**ARTICOLO 3
SCOPO**

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In partico-

lare la Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha come scopo principale valorizzare e sostenere opere e attività culturali, sociali e solidaristiche, nonché opere e attività nel campo della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, per fini di solidarietà sociale e di interesse sociale.

Lo scopo sopra indicato è perseguito dalla FONDAZIONE mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, a tempo indeterminato, senza fini di lucro, delle seguenti attività di interesse generale, e precisamente le seguenti attività previste dal primo comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alle lettere:

- **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione attiva progetti e azioni in modo diretto, oppure contribuisce e sostiene attraverso specifiche intese progetti coerenti con i suoi scopi promossi da altri soggetti (enti pubblici, organizzazioni non governative, enti di ricerca, associazioni, imprese o altri privati), nell'ambito e nei limiti dello scopo statutario.

In funzione del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 comma 2, CTS.

L'attività della Fondazione è esercitata secondo i principi di trasparenza, efficacia, economicità della gestione, corretta amministrazione e le modalità di svolgimento, anche in ordine all'affidamento dei progetti, verranno disciplinate, in conformità ai suddetti principi.

In funzione del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione può effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti di comodato e di affitto, assumere partecipazioni in altri enti, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito, concedere garanzie, il tutto nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 4

COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE

- I FONDATORI dichiarano di apportare a titolo di Fondo di dotazione la somma di

Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come segue:

-- "GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.", Euro 29.700,00 (ventinovemilasettecento virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile, emesso in data 22 luglio 2026, dalla CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, contraddistinto con Serie e Numero 3300700788-08;

-- DIONIGI MICAELA, Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile, emesso in data 22 luglio 2026, dalla CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, contraddistinto con Serie e Numero 1300574056-02.

I FONDATORI, in proprio e come rappresentata, danno atto che, stante l'apporto eseguito, il fondo di dotazione della costituenda "FONDAZIONE SGR SOLIDALE" è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

ARTICOLO 5

STATUTO

La fondazione è retta da quest'atto e dallo

STATUTO, che si allega a quest'atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene, tra l'altro, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione dei Partecipanti e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

ARTICOLO 6

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

I Fondatori stabiliscono che il primo **Consiglio Direttivo**, che resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), sia composto da 4 (quattro) membri, individuati nelle persone di:

- DIONIGI MICAELA,
- TANI BRUNO,
- GABELLINI GIORGIA e
- MECOZZI GUIDO,

tutti sopra identificati che dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando sotto la propria responsabilità che non sussiste al riguardo nessuna causa di incompatibilità o decadenza.

Vengono nominati:

- Presidente DIONIGI MICAELA,
- Vice Presidente TANI BRUNO,

i quali presenti accettano la carica e attestano sotto la propria responsabilità che non sussiste al riguardo nessuna causa di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 7

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, i Fondatori nominano un organo di controllo monocratico che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) nella persona di:

BERNARDI CRISTIAN, nato a Novafeltria (RN) il primo febbraio 1978, con domicilio in Rimini, Via Giovanni Battista Costa 12,

Codice Fiscale BRN CST 78B01 F137Q,
il quale consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 46 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ai sensi del citato **D.P.R. 445/2000**

DICHIARA:

- di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rimini al N. 672A;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 154040 con D.M. del 12/02/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.19 del 10 marzo 2009;
- che non vi sono cause di ineleggibilità o di decadenza e di essere in possesso dei requisiti professionali;
- di accettare la carica di Organo di Controllo Monocratico della FONDAZIONE SGR SOLIDALE.

ARTICOLO 8

I Fondatori stabiliscono che la chiusura del primo esercizio sociale avvenga al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

ARTICOLO 9

ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

Le parti danno atto che la neo-costituita fondazione intende acquisire la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE e la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 117/2017, all'uopo conferiscono specifico mandato al Presidente della fondazione affinché provveda a tutti gli adempimenti inerenti l'iscrizione della fondazione medesima nel REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE, la personalità giuridica e l'acquisizione della qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE, di cui al Decreto legislativo n. 117/2017.

Il Presidente della Fondazione viene espressamente delegato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che venissero richieste dagli organi competenti di carattere non sostanziale, ed in generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per l'avvio dell'attività della Fondazione, compreso il potere di aprire il conto corrente nel quale versare gli apporti ricevuti.

Io sottoscritta, dottoressa GIORGIA DONDI, notaio in Rimini con studio in Via Sigismondo Pandolfo Malatesta 27, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

certifico che

il fondo di dotazione della Fondazione ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), risultante dagli assegni circolari a me esibiti e sopra meglio descritti all'articolo 4 del presente atto e, quindi, che il valore del patrimonio è almeno pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 10

SPESE

Agli effetti fiscali si richiede l'applicazione delle agevolazioni vigenti ed in particolare dell'art. 82 del D.Lgs.117/2017.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); le parti espressamente convengono, pertanto, che non producono effetto e si abbiano come non apposte le clausole contenute in questo atto e nei relativi allegati, che possano essere rite-

nute in contrasto con le dette disposizioni inderogabili.

Le parti dichiarano:

= che le spese di quest'atto e sue conseguenziali sono a carico del Fondatore GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.;

= ciascuna sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del proprio comportamento e delle relative sanzioni, ai sensi degli artt. 22 e 55 del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017 [Antiriciclaggio], che le informazioni e gli altri dati dalle medesime forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula di quest'atto sono veritieri, aggiornati e non falsi e saranno impiegati ai fini degli adempimenti previsti dai citati D.Lgs.;

= che hanno ricevuto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 [c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati], l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, funzionale a quest'atto ed a tutti i relativi adempimenti e, sottoscrivendo quest'atto, riconoscono la legittimità di tale trattamento, ove effettuato conformemente all'informativa citata - alla quale si rinvia integralmente - e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

= di essere informate che, ai sensi degli artt. 1 e 66 della L. 89/13 e 743 c.p.c., [e conformemente alle Sentenze della Corte di Cassazione n. 4526/2021 e n. 1629/2010, a SS.UU.], il notaio deve rilasciare copia autentica degli atti dal medesimo ricevuti o autenticati a chiunque ne faccia richiesta, fatta eccezione per i divieti previsti dalla legge.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.

Di

quest'atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia

su sei facciate di due fogli,

ho dato lettura, **presenti i testimoni,**

alle parti che lo approvano.

L'atto viene sottoscritto alle ore dieci e minuti quaranta.

F.ti:

BRUNO TANI

MICAELA DIONIGI

GIORGIA GABELLINI

GUIDO MECOZZI

CRISTIAN BERNARDI

DIOTALLEVI JESSICA

GIANNINI FRANCESCA

GIORGIA DONDI sigillo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 6282 DELLA RACCOLTA.
STATUTO

"FONDAZIONE SGR SOLIDALE"

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 In attuazione dello scopo, è costituita la "FONDAZIONE SGR SOLIDALE".

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata, si ispira e applica i principi e le regole del Terzo Settore, è retta dal principio di democraticità, parità di trattamento ed uguaglianza e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE SGR SOLIDALE ETS".

1.4 La Fondazione ha sede nel Comune di Rimini, attualmente in Via Chiabrera 34/D.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata ai sensi di legge.

ART. 2

SCOPO - OGGETTO

2.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha come scopo principale ha come scopo principale valorizzare e sostenere opere e attività culturali, sociali e solidaristiche, nonché opere e attività nel campo della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, per fini di solidarietà sociale e di interesse sociale.

2.2 Lo scopo sopra indicato è perseguito dalla FONDAZIONE mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, a tempo indeterminato, senza fini di lucro, delle seguenti attività di interesse generale, e precisamente le seguenti attività previste dal primo comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alle lettere:

- **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.3 La Fondazione attiva progetti e azioni in modo diretto, oppure contribuisce e sostiene attraverso specifiche intese progetti coerenti con i suoi scopi promossi da altri soggetti (enti pubblici, organizzazioni non governative, enti di ricerca, associazioni, imprese o altri privati), nell'ambito e nei limiti dello scopo statutario.

ART. 3

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 In funzione del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

3.2 L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

3.3 La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la ri-

chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 comma 2, CTS.

3.4 L'attività della Fondazione è esercitata secondo i principi di trasparenza, efficacia, economicità della gestione, corretta amministrazione e le modalità di svolgimento, anche in ordine all'affidamento dei progetti, verranno disciplinate, in conformità ai suddetti principi.

3.5 In funzione del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione può effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti di comodato e di affitto, assumere partecipazioni in altri enti, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito, concedere garanzie, il tutto nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nell'articolo 2, in particolare reinvestendo utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività della fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione costituito:

- dall'apporto iniziale dei Fondatori per complessivi Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- dagli incrementi successivamente derivanti da conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e funzionali al perseguimento dello scopo, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dell'alienazione di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dagli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.3 I Fondatori, i Partecipanti o terzi (di seguito "il disponente") possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consen-

so espresso del disponente.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio preventivo; entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ove ne sia richiesta dalla legge l'approvazione.

5.3 Il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (nei casi previsti dalla legge) dovranno essere messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Indirizzo quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5.4 Ove previsto dalla legge e nei casi ivi previsti, entro otto giorni dall'approvazione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati nel sito internet della Fondazione, a cura del Consiglio Direttivo, il quale provvede altresì alla pubblicazione con le stesse modalità del bilancio sociale, ove previsto dalla legge.

5.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

5.6 Ove previsto dalla legge e nei casi ivi previsti, la Fondazione deve pubblicare annualmente, e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dei suoi organi nonché ai dirigenti.

ART. 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

6.2 Non possono essere ammessi in numero prevalente Partecipanti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

6.3 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 7

FONDATORI

7.1 Agli effetti del presente Statuto sono fondatori coloro che risultano tali avendo sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione in tale qualità.

ART. 8

PARTECIPANTI

8.1 Fermo quanto disposto nell'art. 6.2 possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, che condividendo gli scopi della Fondazione si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante

apporto di denaro, di beni o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura di valore minima determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.3 Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione.

8.4 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 9

DECADENZA E RECESSO

9.1 Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

9.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- soggezione a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9.4 I Fondatori non possono in nessun caso essere esclusi dalla Fondazione, ferma restando la facoltà di recedere con preavviso di sei mesi. Il recesso comporta la decadenza dei componenti degli organi nominati dal Fondatore receduto.

9.5 La qualità di Partecipante non è trasmissibile a nessun titolo.

ART. 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- il Comitato Etico, ove nominato.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

10.3 Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e dimostrate. Può essere riconosciuto un compenso ai componenti del Consiglio Direttivo ai quali sono attribuite deleghe gestionali, nei limiti della disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente.

10.4 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi anche mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli interve-

nuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.5 In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

10.6 Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 c.c.

ART. 11

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

11.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti.

11.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

11.3 In particolare:

- approva il bilancio preventivo;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- approva su proposta del Consiglio Direttivo i regolamenti interni rimessi alla sua competenza dal presente statuto;

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- determina l'importo complessivo dell'eventuale compenso che il Consiglio Direttivo può riconoscere annualmente ai suoi componenti con deleghe operative, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

- delibera le modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- delibera di proporre all'autorità amministrativa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- nomina l'eventuale Comitato Etico;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge attribuiti alla competenza dell'assemblea.

11.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata il medesimo giorno della prima.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

11.7 Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Consiglio di Indirizzo, o dal Notaio.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

12.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Fondatore o Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Ai sensi dell'articolo 26 del Codice del Terzo settore e per espressa volontà dei Fondatori, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche che sono membri del Consiglio di Indirizzo o indicate dagli enti giuridici facenti parte del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri, compreso il Presidente.

13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

13.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

13.5 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Direttivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. A tal fine, il Consiglio Direttivo richiederà, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, ai soggetti legittimati o al Consiglio di Indirizzo, all'uopo convocato, di sostituire il consigliere cessato di propria nomina.

13.6 Inoltre il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.7 Inoltre il Consiglio Direttivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone i regolamenti della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo ai sensi del presente statuto;
- predispone e approva ogni altro Regolamento che ritenga utile per assicurare efficiente operatività alla Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- determina, entro l'importo massimo complessivo stabilito dal Consiglio di Indirizzo, i compensi eventualmente spettanti agli amministratori a cui sono attribuite deleghe operative;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera su ogni altra materia deferita alla sua competenza dal presente statuto o dalle legge.

13.8 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

13.9 Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a tre, in casi di motivata urgenza, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

13.10 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri incarica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.11 Possono essere invitati ad assistere al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, consulenti, anche solo per specifici argomenti, con il consenso della maggioranza dei consiglieri di amministrazione presenti.

13.12 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.13 Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, oltre al compenso eventualmente riconosciuto ai sensi dall'art. 11.3 del presente statuto.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio di Direttivo fra i suoi componenti.

14.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.4 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 15

COMITATO ETICO

15.1 Il Comitato Etico è composto da 3 (tre) membri, distinti per competenza negli ambiti istituzionali della Fondazione nominati dal Consiglio Direttivo.

15.2 Il Comitato Etico è un organo eventuale e consultivo che contribuisce, con pareri e proposte, all'indirizzo delle attività deliberate dalla Fondazione, al fine di assicurarne la rispondenza ai principi di etica sociale universalmente riconosciuti.

15.3 Su mandato del Consiglio Direttivo, il Comitato Etico assiste agli Organi della Fondazione nella valutazione - indipendente - di specifiche iniziative, esprimendo pareri sulla destinazione dei fondi allo scopo stanziati.

15.4 Il Comitato Etico redige una relazione annuale sul contenuto Etico dell'attività della Fondazione.

15.5 Il Comitato Etico viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

15.6 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato formula i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.7 Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Comitato Etico restano in carica per la durata stabilita con l'atto di nomina.

15.8 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Comitato Etico, la sostituzione avverrà per nomina a cura del Consiglio Direttivo, per la durata stabilita con l'atto di nomina.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

16.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone aventi i requisiti di legge.

16.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.

16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 e nel caso previsto all'articolo 31 comma 3, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dal Consiglio di Indirizzo un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

16.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

16.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

SOSTENITORI

17.1 Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di "Sostenitori", alle persone fisiche e agli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

17.2 La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo ed è insindacabile. I Sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono "organo" della Fondazione.

17.3 Coloro che assumono la qualifica di "Sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

17.4 La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile.

ART. 18

ADUNANZA GENERALE

18.1 I Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante il quale:

- verranno esposti dal Consiglio Direttivo i progetti in corso e quelli compiuti;
- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

18.2 L'Adunanza è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

18.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro soggetto indicato dagli intervenuti. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

18.4 Delle riunioni dell'Adunanza è redatto verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti.

ART. 19
VOLONTARI

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

19.7 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nonché stipulare qualunque altra polizza assicurativa richiesta dalla normativa in materia e dalle norme attuative.

ART. 20
LAVORATORI

20.1 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altro ente non commerciale appartenente al Terzo Settore, che svolga un'analoga attività istituzionale, comunque nel rispetto dell'art. 9 decreto legislativo 117/2017.

ART. 22
CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); non producono effetto e si hanno come non apposte le clausole che possano essere ritenute in contrasto con le dette disposizioni inderogabili.

F.ti:

BRUNO TANI

MICAELA DIONIGI

GIORGIA GABELLINI

GUIDO MECOZZI
CRISTIAN BERNARDI
DIOTALLEVI JESSICA
GIANNINI FRANCESCA
GIORGIA DONDI sigillo.